



# Comune di Vallermosa

Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 74 del 02-10-18

Oggetto: Destinazione della quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. Anno 2019.

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di ottobre alle ore 08:30 in Vallermosa, nella sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:

Spiga Francesco	Sindaco	P
Carta Chiara	Assessore Vicesind.	P
Secci Monica	Assessore	P
Cabriolu Daniele	Assessore	A
Lecca Diego	Assessore	P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Tegas Lucia.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Spiga Francesco il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto suindicato.

### La Giunta Comunale

Acquisito il preventivo parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa Lucia Tegas, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U. 267/2000;

#### Rilevato che:

- l'art. 208, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), stabilisce che " ..... I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni";

- l'art. 208, comma 4, come modificato dall' art. 10, comma 3, della L. 366/1998, dall'art. 31, comma 17, della L. 448/1998, dall'art. 18, comma 2, della legge n. 472/1999, dall' art. 53, comma 20, della legge 388/2000, dall'art. 15 del D.Lgs. 15/01/2002 n. 9, ed infine dalla legge 120/2010, prevedono che "una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di

assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”;

Considerato che il comma 5 bis del sopra citato articolo, stabilisce che “la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata..... a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Visto l’art. 142, comma 12 bis del D.L.vo 285/1992, che recita: “ I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti”;

Considerato che il comma 12 ter del medesimo art. 142 stabilisce che “gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”;

Dato che:

- il 3 comma dell’articolo 25 della legge n. 120/2010 stabiliva che le suddette norme (commi 12 bis, ter e quater del novellato articolo 142 del Codice della strada) si sarebbero applicate a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all’approvazione di un decreto ministeriale attuativo ad hoc, per la cui emanazione non era stata fissata una scadenza;

- il legislatore recentemente è intervenuto sulla materia e con il comma 16, dell’art. 4-ter del D.L. 16/2012, convertito in Legge 44/2012, ha stabilito che: “Il decreto di cui al comma 2 dell’[articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120](#), è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’[articolo 142](#) del codice della strada, di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#);

Individuata la data del 29 Aprile 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 44/2012, il *dies a quo* per il calcolo dei novanta giorni ai fini dell’obbligo di ripartizione dei proventi, si ritiene che l’applicabilità del dispositivo farà riferimento comunque all’esercizio finanziario dell’anno 2013;

Visto l’articolo 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, a norma dell’articolo 208 del codice, con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle infrastrutture dei trasporti rendiconto annuale;

Considerato che l’art. 208, comma 5 prevede che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

Tenuto conto che per effetto delle nuove disposizioni normative contenuta alla lett. c), comma 1 dell'art. 208 una quota degli introiti contravvenzionali è destinata al miglioramento della sicurezza stradale ....;

Ritenuto che occorre, pertanto, determinare in base alla prevedibile entrata per sanzioni amministrative fissate dal bilancio annuale 2019 in corso di approvazione, le sanzioni che saranno accertate dal Comune nell'anno 2019 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal secondo e quarto comma dell' art. 208 del Codice della strada, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2019;

Rilevato che la previsione dei proventi da introitare per l'anno 2019 proveniente dagli accertamenti e servizi premessi, nonché dalla riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie recuperate forzatamente, ai sensi dell'art. 27 della Legge 24/11/1981 n. 689, è pari a €. 4.000,00;

Ritenuto, quindi, di dover determinare per l'anno 2019, in adempimento alle norme suindicate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada;

Visti:

- il D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il parere positivo di conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti espresso dal Segretario Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

#### Unanime Delibera

Di determinare che per l'anno 2019, in applicazione di quanto descritto dall'art. 208, comma 4, del D.L.vo 285/1992, gli importi da iscrivere in bilancio, in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del C.d.S. ammontano a circa €. 4.000,00.

Di prevedere per l'anno 2019 che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada da vincolare, in conformità a quanto prescritto dall'art. 208 del C.d.S.,

Proventi sanzioni Anno 2019	Senza vincolo di bilancio	Lett. a) Con vincolo	Lett. b) Con vincolo
€. 4.000,00	50 %	25 %	25 %
		Segnaletica	Attrezzature mezzi tecnici

Di iscrivere le previsioni, come sopra determinate, nello schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2019 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Di precisare che l'utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi contravvenzionali resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell'art. 179 del D.L.vo 267/2000.

Di trasmettere al Ministero delle infrastrutture e trasporti, tramite la Ragioneria, quanto previsto dall'art. 4ter del D.L. 16/12.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Parere di Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n° 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Tegas Lucia

Parere favorevole di conformità amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L..

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Lucia Tegas

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Dott. Spiga Francesco

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Tegas Lucia

---

Certifico che la presente deliberazione è stata:

- posta in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 23.10.2018 per 15 giorni consecutivi;
- inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data.

Vallermosa 23.10.2018

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Tegas Lucia